

Novità'- Decreto Fiscale in vigore dal 24/10/16

Gentile Cliente

dal 24 ottobre è in vigore il Decreto Fiscale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 243 il decreto legge n. 193/2016 con le misure urgenti in materia fiscale

Le principali novità:

1. SOPPRESSIONE EQUITALIA

- A decorrere dal 1.07.2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal Registro delle Imprese.
- Dalla medesima data, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, riattribuito all'Agenzia delle Entrate, è svolto dall'«Agenzia delle Entrate-Riscossione», ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia.

2. DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI

- Relativamente ai ruoli affidati ad Equitalia negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza pagare le sanzioni, gli interessi di mora, ed anche le sanzioni e le somme aggiuntive, **provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di 4 rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura del 4,5%:**
 - a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
 - b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
- Per godere dell'agevolazione, il debitore deve notificare ad Equitalia **entro il 22.01.2017**, apposita dichiarazione, con le modalità che verranno rese note sul sito Internet nel termine massimo di 15 giorni dalla medesima data del 24.10.2016; in tale dichiarazione il debitore indicherà il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento (massimo 4 rate)

3. CONTROLLI SULLE RESIDENZE ALL'ESTERO

- I comuni inviano entro i 6 mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'Aire (anagrafe degli italiani residenti all'estero) i dati dei richiedenti all'agenzia entrate al fine della formazione di liste per i controlli su attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati;
- Tali attività sono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'Aire a decorrere dal 1.01.2010 e ai fini della formazione delle liste selettive si terrà conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria.

4. COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DELLE FATTURE

- Dal 1 Gennaio 2017 sarà necessario comunicare trimestralmente all'Agenzia Entrate, i dati di tutte le fatture emesse e ricevute, comprese le bollette doganali.



Dott.ssa Nadia de Lucia
Societario | Tributario | Lavoro
www.nadiadelucia.it



info@nadiadelucia.it – Tel. 02.80 88 86 93 sede di Milano – Corso Indipendenza 20
studiomelegnano@nadiadelucia.it – Tel 02. 98 23 31 57 sede di Melegnano – Piazza IV° Novembre 13

- Tempi e modalità di applicazione saranno stabiliti con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
- Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura si applica la sanzione di € 25, con un massimo di € 25.000. Non si applica il cumulo giuridico (art. 12 D. Lgs. 472/1997).

5. COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DELLE LIQUIDAZIONI IVA

- I soggetti passivi dovranno trasmettere trimestralmente anche le liquidazioni Iva, da cui emerge il debito o il credito di imposta del periodo.
- Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità.
- Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva.
- ***L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con una sanzione da € 5.000 a € 50.000.***
- Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01.2017.

Lo studio rimane a disposizione
Nadia de Lucia